

SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEL GIOCO DEL LOTTO

Roma, 9 giugno 1992

Al Presidente del Senato
della Repubblica
Sen. Giovanni SPADOLINI
Al Presidente della Camera
dei Deputati
On.le Giorgio NAPOLITANO

Illustre Presidente,

Questa Autorità, ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, può, allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, segnalare al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esistenza di leggi e di iniziative legislative che determinino distorsioni della concorrenza o che siano di ostacolo al corretto funzionamento del mercato. In questa prospettiva di generale tutela della concorrenza che la legge assegna alla scrivente Autorità, si intende sottoporre alla Sua cortese attenzione la procedura di affidamento del sistema di automazione del gioco del lotto prevista dall'art. 7 del decreto-legge 26 maggio 1992 n. 298, nonché dall'art. 7 del relativo disegno di legge di conversione A.S. 278. Questa Autorità valuta, infatti, che tali norme non siano adeguatamente coerenti con i principi generali in materia di tutela della concorrenza delineati dalla citata legge n. 287/90.

Al citato art. 7 sembrano potersi muovere due ordini di rilievi:

a) il primo comma, attribuendo al Ministero delle finanze la facoltà di far ricorso ad una concessione traslativa per la gestione del gioco del lotto automatizzato, contiene una ingiustificata discriminazione tra società a prevalente capitale pubblico e società a capitale privato.

b) L'affidamento dell'automazione del servizio del gioco del lotto, nella fase di prima applicazione della norma, è conferito, per espressa previsione del terzo comma, ad un soggetto (il consorzio Lottomatica) selezionato dal Ministero delle finanze in virtù di un procedimento amministrativo nei confronti del quale grava una ordinanza del Presidente della Corte di Giustizia (ord. 31 gennaio 1992, in causa 272/91) nella quale vengono rilevati alcuni profili di illegittimità che impongono la sospensione degli effetti del decreto di aggiudicazione del 14 giugno 1991.

Quanto al primo ordine di considerazioni, in relazione alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 7 del decreto-legge citato, va posto in rilievo che la disposizione sembra perpetuare quella preclusione nei confronti delle società che non abbiano "prevalente capitale pubblico" che aveva dato origine ad una sentenza di condanna della Repubblica italiana da parte della Corte di Giustizia (sent. 5 dicembre 1989, causa 3/88). La riproposizione di una norma che contenga siffatta discriminazione appare, oggi, ancor più ingiustificata, ove si consideri che, recentemente, il legislatore, ottemperando alla citata sentenza della Corte di Giustizia, ha provveduto, per mezzo dell'art. 15 della legge 19 febbraio 1992 n. 142 (legge comunitaria per il 1991) ad abrogare tutte quelle disposizioni, in materia di appalti di forniture nel settore dell'informatica, che prevedevano quale condizione e presupposto indefettibile per essere ammessi a partecipare alla gara, l'essere società a prevalente partecipazione statale.

In merito al secondo ordine di considerazioni, di cui al punto b), occorre rilevare come appaia quantomeno inopportuno intervenire, con un atto normativo a carattere generale ed astratto, per sanare un procedimento amministrativo sul quale grava la citata ordinanza di sospensione del Presidente della Corte di Giustizia europea.

Nè, l'aver previsto, nel testo dell'art. 7, una forma di affidamento del servizio per mezzo di una concessione traslativa sembra poter sanare il vizio di legittimità rilevato dalla Corte di Giustizia. Si verrebbe, infatti, in tal modo, ad attribuire la concessione del servizio del gioco del lotto ad un soggetto selezionato sulla base di un procedimento amministrativo di scelta del contraente che presentava un oggetto differente, qual era "il sistema di automazione del gioco del lotto" previsto dall'avviso di gara del Ministero delle finanze del 13 novembre 1990. In questo senso sarebbe stato opportuno, semmai, procedere alla indizione di una nuova gara che avesse avuto ad oggetto il trasferimento, mediante concessione, della gestione del servizio del gioco del lotto e che avesse consentito a tutti i soggetti qualificati di concorrere per l'aggiudicazione della prestazione richiesta dall'amministrazione.

Nella circostanza si rende noto che questa Autorità, in virtù dei compiti istituzionali che l'art. 10, comma 4, della legge n. 287/90 le attribuisce, informerà di codesta segnalazione anche gli organi comunitari, ponendo in evidenza quei profili della disposizione citata che possano apparire contrari ai principi del Trattato ed a quelle norme dell'ordinamento comunitario che tendono a garantire la realizzazione di un regime di effettiva concorrenza all'interno della Comunità.

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *